



TESTI APPROVATI

P9_TA(2021)0040

Nuovo piano d'azione per l'economia circolare

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare (2020/2077(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020 dal titolo "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare: Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020)0098) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Leading the way to a global circular economy: state of play and outlook" (Preparare il terreno per un'economia circolare globale: situazione attuale e prospettive) (SWD(2020)0100),
- visti l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, tra cui l'OSS 12 "Consumo e produzione responsabili" e l'OSS 15 "La vita sulla terra",
- vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020)0667)¹,
- vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 sulla strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità²,
- vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo "Una nuova strategia industriale per l'Europa" (COM(2020)0102),
- vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020)0380),
- vista la relazione di valutazione globale dell'IPBES del maggio 2019 sulla biodiversità e i servizi ecosistemici,
- vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso

¹ <https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Strategy.pdf>

² Testi approvati, P9_TA(2020)0201.

dell'ambiente" (COM(2020)0381),

- vista la comunicazione della Commissione dell'11 ottobre 2018 dal titolo "Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente" (COM(2018)0673),
- vista la comunicazione della Commissione, del 16 gennaio 2018, dal titolo "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018)0028),
- vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 su una visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra¹,
- vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale²,
- vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese³,
- vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare⁴,
- vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti⁵,
- vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 su un approccio europeo globale allo stoccaggio dell'energia⁶,
- visto il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua⁷,
- vista la proposta relativa all'8° programma d'azione per l'ambiente presentata dalla Commissione il 14 ottobre 2020, in particolare l'obiettivo prioritario dell'accelerazione della transizione verso un'economia circolare di cui all'articolo 2, lettera c), della proposta,
- vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green Deal europeo" (COM(2019)0640),
- viste la relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) in materia di cambiamenti climatici, desertificazione, degrado del suolo, gestione sostenibile del suolo, sicurezza alimentare e flussi dei gas serra negli ecosistemi terrestri, e la relazione in materia di oceani e criosfera nell'era dei cambiamenti climatici, nonché la relazione speciale dell'IPCC dal titolo "Global Warming of 1.5 °C" (Riscaldamento globale di 1,5 °C), la sua quinta relazione di

¹ GU C 23 del 21.1.2021, pag. 116.

² Testi approvati, P9_TA(2019)0078.

³ GU C 334 del 19.9.2018, pag. 60.

⁴ GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 65.

⁵ GU C 433 del 23.12.2019, pag. 146.

⁶ Testi approvati, P9_TA(2020)0198.

⁷ GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32.

valutazione (AR5) e la relativa relazione di sintesi del settembre 2018,

- visti il primo piano di azione per l'economia circolare lanciato nel 2015 (comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2015 dal titolo "L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" (COM(2015)0614) e le azioni adottate nell'ambito di tale piano,
- vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 sulla strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità¹,
- vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo²,
- vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 su una strategia europea per la plastica nell'economia circolare³,
- vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti⁴,
- vista la sua risoluzione del 31 maggio 2018 sull'attuazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile⁵,
- vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente⁶,
- vista la revisione della legislazione dell'UE in materia di rifiuti adottata nel 2018, nello specifico la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti⁷ ("direttiva quadro sui rifiuti"), la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio⁸, la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti⁹ ("direttiva sulle discariche"), e la direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche¹⁰,
- visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle

¹ Testi approvati, P9_TA(2020)0201.

² Testi approvati, P9_TA(2020)0005.

³ GU C 433 del 23.12.2019, pag. 136.

⁴ GU C 433 del 23.12.2019, pag. 146.

⁵ GU C 76 del 9.3.2020, pag. 192.

⁶ GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1.

⁷ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109.

⁸ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 141.

⁹ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 100.

¹⁰ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 93.

sostanze e delle miscele¹ ("regolamento CLP"),

- vista la comunicazione della Commissione, del 26 gennaio 2017, sul ruolo della termovalorizzazione nell'economia circolare (COM(2017)0034),
 - visti il rapporto sulle prospettive in materia di risorse a livello mondiale 2019 (Global Resources Outlook 2019)² e il rapporto sull'efficienza delle risorse e sui cambiamenti climatici (Resource Efficiency and Climate Change)³ del gruppo internazionale per le risorse,
 - vista la pubblicazione di Science sulla valutazione degli scenari verso l'azzeramento dell'inquinamento da plastica⁴,
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0008/2021),
- A. considerando che il gruppo internazionale per le risorse, nel suo rapporto sulle prospettive in materia di risorse a livello mondiale 2019 (Global Resources Outlook 2019), stima che la metà delle emissioni complessive di gas a effetto serra e oltre il 90 % della perdita di biodiversità e dello stress idrico dipendono dall'estrazione e lavorazione delle risorse; che l'economia globale utilizza l'equivalente del valore in termini di risorse di 1,5 pianeti e che, se ciascuno consumasse tanto quanto consuma in media un residente dell'UE, ad oggi sarebbero già necessari tre pianeti, e che una riduzione significativa dell'uso complessivo delle risorse naturali e della produzione di rifiuti dovrebbe costituire l'obiettivo generale dell'economia circolare; che ciò richiederà un disaccoppiamento tra crescita economica e uso delle risorse, tenendo presente la distinzione tra disaccoppiamento assoluto e relativo;
- B. che tali cifre illustrano il ruolo centrale di un utilizzo sostenibile della gestione, in particolare le materie prime primarie, e la necessità di intensificare l'azione a tutti i livelli e nel mondo; che il concetto di economia circolare è di natura orizzontale e contribuirà in modo significativo al conseguimento di altri obiettivi ambientali, inclusi gli obiettivi dell'accordo di Parigi;
- C. considerando che la transizione verso un'economia circolare svolge un ruolo fondamentale nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE e nel conseguimento dell'obiettivo dell'Unione per il 2030 in materia di clima e dell'obiettivo dell'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra al massimo entro il 2050, e richiede una profonda trasformazione delle catene del valore in tutta l'economia;

¹ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

² <https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook>

³ <https://resourcepanel.org/reports/resource-efficiency-and-climate-change>

⁴ <https://science.sciencemag.org/content/369/6510/1455>

- D. considerando che il passaggio a un'economia circolare ha il potenziale di promuovere pratiche commerciali sostenibili e che si prevede che le imprese e le economie europee siano tra le prime ad attuare una corsa globale verso la circolarità, nonché a beneficiarne, grazie ai modelli aziendali ben sviluppati dell'UE, alla nostra conoscenza circolare e alle nostre competenze in materia di riciclaggio;
- E. considerando che i principi dell'economia circolare dovrebbero essere l'elemento centrale di qualsiasi politica industriale nazionale ed europea e dei piani nazionali di ripresa e di resilienza degli Stati membri nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- F. considerando che il consumo complessivo di energia nell'UE è significativo e che l'azione in materia di economia circolare dovrebbe includere anche l'efficienza energetica e l'approvvigionamento sostenibile di fonti energetiche;
- G. considerando che l'economia circolare interessa vari obiettivi di sviluppo sostenibile, ivi compresi l'obiettivo 12 "Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili" nonché l'obiettivo 13 "Azione per il clima";
- H. considerando che la progettazione a partire da rifiuti e inquinamento costituisce uno dei principi dell'economia circolare;
- I. considerando che, secondo studi recenti, l'economia circolare ha la potenzialità di aumentare il PIL dell'UE di un ulteriore 0,5 % e di creare oltre 700 000 nuovi posti di lavoro entro il 2030¹, migliorando nel contempo la qualità dei posti di lavoro; che tra il 2012 e il 2018 il numero di posti di lavoro collegati all'economia circolare nell'UE è cresciuto del 5 %, raggiungendo circa 4 milioni; che, grazie al sostegno delle politiche e degli investimenti da parte dell'industria, ci si attende che entro il 2030 la rigenerazione nell'UE possa raggiungere un valore annuo compreso tra circa 70 miliardi di EUR e 100 miliardi di EUR cui è associata un'occupazione compresa tra circa 450 000 e quasi 600 000 unità;
- J. considerando che l'approvvigionamento sostenibile e responsabile delle materie prime primarie è fondamentale per raggiungere l'efficienza delle risorse e conseguire gli obiettivi dell'economia circolare; che è necessario elaborare norme di approvvigionamento sostenibile per i materiali e i prodotti prioritari;
- K. considerando che fino all'80 % dell'impatto ambientale dei prodotti è determinato nella fase della progettazione e che solo il 12 % dei materiali utilizzati dall'industria dell'UE proviene dal riciclaggio;
- L. considerando che il rapido aumento del commercio elettronico ha notevolmente aumentato i rifiuti di imballaggio, ad esempio la plastica monouso e i rifiuti di cartone e che le spedizioni di rifiuti verso i paesi terzi continuano a destare preoccupazione;
- M. considerando che si stima che ogni anno nell'UE siano generati 88 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari e che oltre il 50 % dei rifiuti alimentari provenga dalle famiglie e dai consumatori; che i rifiuti alimentari hanno un considerevole impatto ambientale, pari a

¹ https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacArthurFoundation_Growth-Within_July15.pdf

circa il 6 % delle emissioni totali di gas a effetto serra dell'UE;

- N. considerando che la plastica crea preoccupazioni ambientali se non è gestita correttamente, come la dispersione nell'ambiente, la difficoltà di riutilizzo e riciclaggio, le sostanze che destano preoccupazione, le emissioni di gas a effetto serra e l'uso delle risorse;
- O. considerando che l'ECHA ha adottato un parere scientifico per limitare l'uso della microplastica aggiunta intenzionalmente ai prodotti sul mercato dell'UE/del SEE, in concentrazioni superiori allo 0,01 % (peso su peso);
- P. considerando che, secondo le stime dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), tra il 1996 e il 2012, la quantità di indumenti acquistati per persona nell'UE è aumentata del 40 %, mentre allo stesso tempo oltre il 30 % di indumenti presenti nei guardaroba in Europa non è stato utilizzato per almeno un anno; che, inoltre, una volta gettati, oltre la metà degli indumenti non viene riciclata, ma finisce nei rifiuti domestici indifferenziati e successivamente inviata agli inceneritori o alle discariche¹;
- Q. considerando che sono trascorsi oltre due anni da quando l'IPCC ha pubblicato la sua relazione speciale sul riscaldamento globale di 1,5°C in cui ha affermato che per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C sarebbero necessari cambiamenti rapidi, profondi e senza precedenti in tutti gli aspetti della società;
- 1. accoglie con favore il nuovo piano d'azione della Commissione per l'economia circolare; sottolinea che l'economia circolare, unitamente all'obiettivo di azzeramento dell'inquinamento per un ambiente privo di sostanze tossiche, è un fattore chiave per la riduzione dell'impronta ambientale complessiva della produzione e dei consumi europei, rispettando i limiti del pianeta e proteggendo la salute umana, garantendo nel contempo un'economia competitiva e innovativa; sottolinea l'importante contributo che l'economia circolare può apportare al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi, della Convenzione sulla diversità biologica e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;
- 2. invita la Commissione a presentare tutte le iniziative previste dal piano d'azione, in linea con le date indicate nell'allegato della comunicazione e a basare ciascuna proposta legislativa su una valutazione d'impatto globale; sottolinea l'importanza di tenere conto anche dei costi dell'inazione;
- 3. sottolinea che l'economia circolare può fornire soluzioni alle nuove sfide provocate e messe in evidenza dalla crisi della COVID-19, rafforzando le catene del valore all'interno dell'UE e riducendone la vulnerabilità, e rendendo gli ecosistemi industriali europei più resilienti e sostenibili nonché competitivi e redditizi; nota che ciò promuoverà l'autonomia strategica dell'UE e contribuirà alla creazione di posti di lavoro; sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha dimostrato la necessità di un contesto favorevole all'economia circolare; invita gli Stati membri a integrare l'economia circolare nei loro piani nazionali di ripresa e di resilienza;

¹ Relazione sugli indicatori ambientali 2014: "Environmental impacts of production-consumption systems in Europe" (Impatti ambientali dei sistemi di produzione-consumo in Europa). Agenzia europea dell'ambiente 2014.

4. reputa che l'economia circolare sia la strada che l'UE e le imprese europee devono seguire per restare innovative e competitive sul mercato globale, riducendo nel contempo la loro impronta ambientale; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a indirizzare gli investimenti nel rafforzamento delle iniziative in materia di economia circolare e nel sostegno all'innovazione; ritiene che il piano dell'UE per la ripresa economica (Next Generation EU), nonché il Fondo per una transizione giusta e Orizzonte Europa debbano essere utilizzati per attuare e promuovere iniziative, prassi, infrastrutture e tecnologie in materia di economia circolare;
5. sottolinea che migliorare il funzionamento del mercato interno è una condizione preliminare per conseguire un'economia circolare all'interno dell'UE; sottolinea, in particolare, l'importanza dell'adeguata attuazione ed efficace applicazione delle norme vigenti per un mercato unico sostenibile e ben funzionante; rammenta che l'UE è la seconda potenza economica mondiale e la prima potenza commerciale mondiale; sottolinea che il mercato unico è uno strumento potente che deve essere utilizzato per sviluppare prodotti o tecnologie sostenibili e circolari che diventeranno il riferimento per il futuro, consentendo ai cittadini di acquistare prodotti a prezzi accessibili, sicuri, salutarì e rispettosi del pianeta;
6. sottolinea che è necessario dissociare completamente la crescita dall'uso delle risorse; invita la Commissione a proporre obiettivi dell'UE vincolanti, scientificamente fondati, di breve e lungo termine, relativi a una riduzione dell'uso delle materie prime primarie e degli impatti ambientali; chiede che gli obiettivi dell'UE siano stabiliti tramite un approccio a ritroso, onde assicurare che gli obiettivi strategici seguano un percorso credibile verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio, sostenibile sotto il profilo ambientale, priva di sostanze tossiche e pienamente circolare entro i limiti del pianeta, entro il 2050;
7. invita la Commissione a proporre obiettivi dell'UE vincolanti all'orizzonte 2030, al fine di ridurre in misura significativa l'impronta dei materiali e l'impronta dei consumi dell'UE e portarle, da qui al 2050, entro i limiti del pianeta, utilizzando gli indicatori che dovranno essere adottati entro la fine del 2021 come parte del quadro di monitoraggio aggiornato; invita inoltre la Commissione a basarsi sugli esempi stabiliti dagli Stati membri più ambiziosi, tenendo in debito conto le loro differenze in termini di punti di partenza e di capacità;
8. esorta la Commissione a introdurre entro il 2021 indicatori di circolarità armonizzati, comparabili e uniformi, che comprendano indicatori relativi all'impronta dei materiali e all'impronta dei consumi nonché una serie di sottoindicatori sull'efficienza delle risorse e i servizi ecosistemici; precisa che questi indicatori dovrebbero misurare il consumo di risorse e la produttività di queste ultime, includendo le importazioni e le esportazioni a livello dell'UE, degli Stati membri e dell'industria, nonché essere coerenti con metodologie armonizzate di valutazione del ciclo di vita e di contabilizzazione del capitale naturale; aggiunge che dovrebbero essere applicati in tutte le politiche dell'Unione e a livello degli strumenti finanziari e delle iniziative di regolamentazione;
9. accoglie con favore l'impegno della Commissione di aggiornare e rivedere il quadro di monitoraggio dell'economia circolare; si rammarica del fatto che l'attuale quadro di monitoraggio non presenti una serie completa e olistica di indicatori che consentano di valutare la dissociazione della crescita economica dall'uso delle risorse e dall'impatto ambientale; sottolinea che il quadro di monitoraggio dovrebbe coprire i

soprammenzionati indicatori di circolarità e in aggiunta l'intera gamma di obiettivi e azioni concrete del piano d'azione per l'economia circolare, onde fornire uno strumento efficace per misurare la circolarità e i progressi verso il raggiungimento dei suoi obiettivi in modo completo;

10. sottolinea, inoltre, la necessità di una misurazione scientificamente valida per cogliere le sinergie tra l'economia circolare e la mitigazione dei cambiamenti climatici, anche attraverso la misurazione dell'impronta di carbonio;
11. mette in evidenza le opportunità che risiedono nell'uso ottimizzato di prodotti e servizi, in aggiunta alle misure che estendono i cicli di vita e l'uso dei materiali; sottolinea in particolare, in questo contesto, le opportunità di combinare soluzioni di economia circolare e digitalizzazione; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare politiche in favore di nuovi modelli commerciali sostenibili e circolari, come gli approcci del tipo "prodotto-come-servizio", che consentono di risparmiare risorse e di ridurre l'impatto ambientale, garantendo nel contempo la protezione dei consumatori; invita la Commissione a facilitare detti approcci nella nuova iniziativa in materia di prodotti sostenibili; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli normativi e fiscali ingiustificati che li impediscono e a promuovere lo sviluppo di infrastrutture che consentono la circolarità e un'economia digitale sostenibile; ricorda che la digitalizzazione ha anche notevoli impatti sul clima e sull'ambiente, come una crescente domanda di energia, l'estrazione di materie prime e la generazione di rifiuti elettronici; invita la Commissione a valutare e ad affrontare queste sfide stabilendo una metodologia per il monitoraggio e la quantificazione dell'impatto ambientale delle tecnologie, delle strutture e dei servizi digitali, compresi i centri dati, e proponendo misure – anche, se del caso, legislative – che garantiscano la sostenibilità ambientale delle soluzioni digitali ponendo al centro di una transizione digitale sostenibile l'efficienza energetica, una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dell'uso delle risorse, e la creazione di un'economia circolare;
12. invita la Commissione a individuare le misure normative e le altre azioni che sarebbero necessarie per rimuovere gli ostacoli amministrativi e giuridici che si frappongono a un'economia circolare della condivisione e dei servizi, e per incentivarne lo sviluppo; invita in particolare la Commissione a esplorare soluzioni che consentano di affrontare sfide quali le questioni relative alla responsabilità e i diritti di proprietà legati all'economia della condivisione e dei servizi, tenendo presente che una maggiore certezza giuridica sia per i produttori che per i consumatori è fondamentale per rendere possibili questi concetti; suggerisce che la Commissione consideri lo sviluppo di una strategia europea per l'economia della condivisione e dei servizi che si occupi di tali questioni, affrontando nel contempo anche le questioni sociali;
13. sottolinea la necessità di migliorare la comprensione del modo in cui le tecnologie dell'intelligenza artificiale possono sostenere un'economia circolare incoraggiando le loro applicazioni nella progettazione, nei modelli aziendali e nelle infrastrutture; rileva l'importanza di trattare la digitalizzazione come un catalizzatore dell'economia circolare, in particolare quando si tratta dei "passaporti dei prodotti" o delle informazioni sui materiali nel contesto di uno "spazio dei dati" a livello dell'UE; sottolinea che il miglioramento dell'accessibilità e della condivisione dei dati sarà fondamentale garantendo, nel contempo, una collaborazione attiva tra le parti interessate per assicurare che i nuovi approcci continuino a essere equi e inclusivi, e salvaguardino la riservatezza e la sicurezza dei dati;

14. sottolinea la necessità di creare incentivi economici e il giusto contesto normativo per l'innovazione nelle soluzioni, nei materiali e nei modelli di business circolari, eliminando nel contempo le sovvenzioni che creano distorsioni del mercato e quelle dannose per l'ambiente, e chiede di sostenere questo aspetto nella nuova strategia industriale per l'Europa e nella strategia per le PMI; mette in evidenza il ruolo specifico che i "first mover", le piccole e medie imprese (PMI) e le start-up stanno svolgendo nella transizione verso un'economia circolare; sottolinea che la ricerca sui materiali, i processi, le tecnologie e i prodotti sostenibili, nonché sulla loro espansione industriale, può fornire alle aziende europee un vantaggio competitivo a livello mondiale; sottolinea che sono necessarie politiche rigorose a livello nazionale e dell'UE per sostenere le industrie all'avanguardia nell'economia circolare e i modelli aziendali circolari;
15. mette in evidenza la necessità di coinvolgere l'industria europea quale parte interessata nella transizione verso un'economia più circolare; ricorda il ruolo fondamentale delle misure di economia circolare nel conseguimento della decarbonizzazione industriale; chiede di adottare approcci di circolarità nell'industria, a tutti i livelli della progettazione dei prodotti, dell'approvvigionamento dei materiali, del riutilizzo e del riciclaggio dei prodotti e della gestione dei rifiuti, e sottolinea la necessità di stimolare lo sviluppo di mercati guida per materiali e prodotti industriali sostenibili;
16. incoraggia le imprese a preparare piani di transizione come parte della loro relazione annuale, descrivendo come e quando intendono raggiungere la neutralità climatica, l'economia circolare e la sostenibilità;
17. invita gli Stati membri a privilegiare le opzioni che presentano oneri amministrativi minimi e a rafforzare lo sviluppo di partenariati pubblico-privato in materia di ricerca e sviluppo che offrano soluzioni sistemiche e olistiche;
18. invita la Commissione a istituire un quadro normativo per la certificazione di tutte le soluzioni di assorbimento di carbonio tecnologiche e basate sulla natura, tra cui la cattura, lo stoccaggio e l'uso del carbonio;
19. sottolinea il ruolo fondamentale della biomimetica, quale acceleratore della circolarità, nella promozione di soluzioni biomimetiche che riducano al minimo, fin dalla progettazione, l'uso di materiali, energia e sostanze tossiche, e forniscano soluzioni sostenibili, rigenerative e innovative ispirate dalla natura e applicabili a una molteplicità di settori;
20. chiede un bilancio e livelli di personale adeguati per i servizi della Commissione incaricati di assicurare un'efficace attuazione del piano d'azione; sottolinea che l'assegnazione delle risorse deve rispondere alle priorità politiche sia attuali che di lungo termine e auspica pertanto, nel contesto del Green Deal europeo, un notevole potenziamento delle risorse umane, in particolare presso la Direzione generale dell'Ambiente della Commissione;

Un quadro strategico in materia di prodotti sostenibili

21. sottolinea la necessità di trasformare l'economia lineare basata sulla formula "prendere-produrre-smaltire" in un'economia realmente circolare, basata sui seguenti principi: riduzione dell'uso dell'energia e delle risorse; mantenimento del valore nell'economia; prevenzione dei rifiuti; progettazione senza rifiuti, priva di sostanze nocive e non

inquinante; mantenimento in uso e in circuiti chiusi di prodotti e materiali; protezione della salute umana; promozione dei benefici per i consumatori; rigenerazione dei sistemi naturali; sottolinea che questi obiettivi dovrebbero orientare il nuovo quadro strategico in materia di prodotti sostenibili come anche la strategia per l'economia circolare nel suo complesso, e la strategia industriale; sottolinea altresì la necessità di integrare pienamente il concetto di sistema circolare sostenibile in tutte le attività, ivi compresi politiche, prodotti, processi di produzione e modelli aziendali;

22. sottolinea che prodotti e materiali sostenibili, circolari, sicuri e non tossici dovrebbero diventare la norma nel mercato dell'UE e non l'eccezione, e dovrebbero essere considerati come una scelta predefinita, che sia attraente, abbordabile e accessibile per tutti i consumatori; accoglie quindi con favore il piano della Commissione volto a presentare un'iniziativa legislativa sui prodotti sostenibili che stabilisca principi orizzontali per la politica in materia di prodotti e requisiti vincolanti sui prodotti immessi sul mercato dell'UE;
23. sostiene con determinazione l'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile¹ per includervi prodotti non legati all'energia e stabilire principi orizzontali di sostenibilità e norme specifiche per prodotto sulla performance, la durabilità, la riutilizzabilità, la riparabilità, la non tossicità, la possibilità di miglioramento, la riciclabilità, il contenuto riciclato, e l'efficienza dal punto di vista energetico e delle risorse nei prodotti immessi sul mercato dell'UE, e invita la Commissione a presentare una proposta in merito nel 2021; ribadisce, nel contempo, il suo invito alla Commissione di essere ambiziosa nell'attuazione della progettazione ecocompatibile per tutti i prodotti che consumano energia nel quadro dell'attuale ambito di applicazione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, anche per quanto riguarda gli aspetti dell'economia circolare;
24. sottolinea l'importanza di mantenere un quadro legislativo dell'UE coerente e chiaro per i prodotti sostenibili ed evidenzia la necessità di rafforzare le sinergie con altre politiche, compreso il marchio di qualità ecologica dell'UE; sottolinea che, parallelamente agli standard minimi legali per la progettazione dei prodotti, è importante fornire incentivi di mercato alle aziende più sostenibili e ai prodotti e materiali sostenibili;
25. invita la Commissione a proporre obiettivi vincolanti in materia di impronta dei materiali e ambientale per l'intero ciclo di vita dei prodotti per ogni categoria di prodotto immessa sul mercato dell'UE, ivi compresi i prodotti semilavorati a più alta intensità di carbonio; invita inoltre la Commissione a proporre obiettivi vincolanti specifici per prodotto e/o per settore relativi al contenuto riciclato, garantendo nel contempo le prestazioni e la sicurezza dei prodotti in questione e che essi siano progettati per il riciclaggio; esorta la Commissione a stabilire condizioni tecnologiche, normative e di mercato a sostegno del conseguimento di tali obiettivi e a tenere conto delle trasformazioni industriali necessarie e dei cicli di investimento in ciascun settore; sollecita nel contempo la Commissione a considerare requisiti obbligatori per aumentare la sostenibilità dei servizi;

¹ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

26. sostiene il progetto di introdurre passaporti digitali per i prodotti al fine di aiutare le imprese, i consumatori e le autorità di sorveglianza del mercato a tenere traccia dell'impatto climatico, ambientale, sociale e di altro tipo di un prodotto lungo tutta la catena del valore e a fornire informazioni affidabili, trasparenti e facilmente accessibili sulla durabilità del prodotto e sulle relative possibilità di manutenzione, riutilizzo, riparazione e smantellamento, e sulla sua gestione alla fine del ciclo di vita, nonché sulla sua composizione in termini di materiali e sostanze chimiche utilizzati e sul loro impatto ambientale e di altro tipo; invita la Commissione a valutare le opzioni per l'introduzione di un marchio a tale riguardo; ritiene che i passaporti dei prodotti dovrebbero essere introdotti in modo tale da evitare indebiti oneri normativi per le imprese, in particolare le PMI; ritiene che essi dovrebbero essere compatibili con altri strumenti digitali come il prossimo passaporto per la ristrutturazione degli edifici e la banca dati SCIP;
27. sottolinea l'importanza fondamentale di realizzare cicli di materiali non tossici e riparativi per il successo dell'economia circolare e la creazione di un mercato unico sostenibile e, in ultima analisi, per garantire ai cittadini europei un ambiente privo di sostanze tossiche; ribadisce pertanto le posizioni assunte nella sua risoluzione su una strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità e nella sua risoluzione sull'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti, e insiste su azioni rapide per attuare la strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità, verso un ambiente privo di sostanze tossiche;
28. mette in evidenza il diritto dei consumatori a informazioni più precise, armonizzate e accurate sull'impatto ambientale e climatico dei prodotti e dei servizi durante tutto il loro ciclo di vita, anche in termini di durabilità e riparabilità, e chiede misure contro il "greenwashing" e le false dichiarazioni ambientali relative ai prodotti offerti sia online che offline; sostiene fermamente l'intenzione della Commissione di presentare proposte volte a regolamentare l'uso delle dichiarazioni verdi attraverso la definizione di metodi di calcolo solidi e armonizzati, che coprano l'intera catena del valore, sulla base di indicatori armonizzati e valutazioni del ciclo di vita come le impronte ambientali, anche per quanto riguarda la prevenzione dei rifiuti, l'uso di materie prime, l'astensione dall'uso di sostanze nocive, la durabilità e la longevità del prodotto, nonché la sua progettazione perché sia riparabile e riciclabile; sottolinea, inoltre, la necessità di applicare la direttiva 2005/29/CE¹, recentemente modificata, attraverso misure proattive che affrontino la questione delle dichiarazioni verdi;
29. invita la Commissione a sostenere lo sviluppo di strumenti digitali per l'informazione dei consumatori al fine di conferire loro potere nell'era digitale; sottolinea l'importanza delle piattaforme e dei mercati online per la promozione di prodotti e servizi sostenibili, e osserva che potrebbero fornire ai consumatori informazioni più chiare e facilmente comprensibili sulla durabilità e la riparabilità dei prodotti offerti;
30. evidenzia la necessità di rafforzare il marchio di qualità ecologica dell'UE come

¹ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

parametro di riferimento per la sostenibilità ambientale, aumentando la consapevolezza e il riconoscimento del mercato e dei consumatori, fissando norme esaustive ed estendendo ulteriormente il regime a prodotti pertinenti e agevolandone l'uso negli appalti;

31. sostiene le iniziative che sono in programma per migliorare la durabilità e la riparabilità dei prodotti conformemente al principio della prevenzione dei rifiuti nella gerarchia dei rifiuti, rafforzando nel contempo i diritti dei consumatori nei mercati da impresa a consumatore e da impresa a impresa; accoglie pertanto molto favorevolmente le iniziative previste per stabilire un nuovo "diritto alla riparazione", che dovrebbe coprire almeno il ciclo di vita esteso dei prodotti, l'accesso ai pezzi di ricambio e a informazioni complete, nonché a servizi di riparazione a prezzi accessibili per i consumatori;
32. chiede, in tale contesto, misure volte a fornire a tutti i partecipanti al mercato un accesso gratuito alle informazioni necessarie per la riparazione e la manutenzione, comprese le informazioni sui pezzi di ricambio e gli aggiornamenti dei software, tenendo presenti gli imperativi della sicurezza dei consumatori e fatta salva la direttiva (UE) 2016/943¹, nonché misure volte a garantire l'accesso ai pezzi di ricambio senza ostacoli iniqui per tutti gli attori del settore della riparazione, compresi i riparatori indipendenti, e i consumatori, a definire periodi minimi obbligatori per la disponibilità dei pezzi di ricambio e/o aggiornamenti e limiti temporali massimi di consegna per una vasta gamma di categorie di prodotti, che tengano conto delle relative specificità, e a valutare le modalità per incoraggiare la riparazione nel quadro del regime di garanzia giuridica; sottolinea che i venditori dovrebbero informare tutti i partecipanti al mercato riguardo alla riparabilità dei loro prodotti;
33. chiede, al fine di facilitare il processo decisionale dei consumatori, un'etichettatura armonizzata chiara e facilmente comprensibile, che potrebbe assumere la forma di un indice, sulla durabilità (ossia sulla durata di vita stimata) e sulla riparabilità del prodotto, nonché lo sviluppo di un punteggio di riparazione uniforme e l'introduzione di contatori di utilizzo per determinate categorie di prodotti; chiede inoltre requisiti minimi di informazione a norma delle direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE²; chiede altresì alla Commissione, in sede di preparazione della revisione della direttiva (UE) 2019/771³, di valutare la possibilità di estendere sia i diritti di garanzia giuridica che le norme sull'inversione dell'onere della prova per alcune categorie di prodotti che hanno una durata di vita stimata più elevata, e di introdurre la responsabilità diretta del produttore;
34. chiede misure legislative volte a porre fine alle pratiche che comportano l'obsolescenza

¹ Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

² Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

³ Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).

programmata, anche valutando la possibilità di aggiungere dette pratiche all'elenco di cui nell'allegato I della direttiva 2005/29/CE;

35. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di introdurre una normativa che vieti la distruzione di beni duraturi invenduti, a meno che non costituiscano una minaccia per la sicurezza o la salute; sottolinea che il riciclaggio, il riutilizzo e la redistribuzione di generi non alimentari dovrebbero essere la norma ed essere imposti dalla legge;
36. sottolinea la necessità di potenziare il mercato interno dei prodotti sostenibili e ritiene che il settore pubblico debba svolgere un ruolo guida; osserva che spesso le autorità pubbliche applicano ancora il criterio del prezzo più basso come unico criterio di aggiudicazione quando selezionano l'offerta migliore per beni, servizi o lavori; è favorevole all'istituzione, nel quadro delle normative settoriali, di criteri e obiettivi minimi vincolanti per gli appalti pubblici verdi;
37. sottolinea il ruolo degli appalti pubblici verdi (GPP) ai fini dell'accelerazione della transizione verso un'economia più sostenibile e circolare e l'importanza di attuare gli appalti pubblici verdi durante la ripresa economica dell'UE;
38. esorta la Commissione a presentare una proposta legislativa relativa alle procedure per gli appalti pubblici verdi; ritiene che i prodotti riutilizzati, riparati, rifabbricati, ristrutturati e gli altri prodotti e soluzioni efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse, che riducono al minimo gli impatti ambientali del ciclo di vita, siano la scelta predefinita in tutti gli appalti pubblici, in linea con gli obiettivi del Green deal europeo, ed è dell'avviso che, laddove ciò non avvenga, dovrebbe essere applicato il principio "conformità o spiegazione"; chiede altresì alla Commissione di fornire orientamenti a sostegno degli appalti privati sostenibili; chiede che la Commissione e gli Stati membri siano tenuti a riferire in merito alla sostenibilità delle loro decisioni in materia di appalti, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
39. sottolinea la necessità di promuovere flussi di raccolta dei materiali, un riutilizzo e un riciclaggio di elevata qualità, di mantenere il massimo valore dei materiali e di conseguire circuiti chiusi dei materiali che siano puliti, atossici e sostenibili; sottolinea la necessità di potenziare la disponibilità e la qualità dei materiali riciclati, ponendo l'accento sulla capacità di un materiale di conservare le proprie proprietà intrinseche dopo il riciclaggio e di sostituire le materie prime primarie nelle applicazioni future; evidenzia, in tale contesto, la necessità di incoraggiare sia una maggiore riciclabilità nella progettazione dei prodotti sia misure quali efficaci sistemi di raccolta differenziata e di restituzione dei depositi; chiede di sostenere la creazione di impianti e capacità di riciclaggio, secondo il principio della prossimità, laddove non ne esistano ancora;
40. esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere lo sviluppo di infrastrutture di elevata qualità per la raccolta, la cernita, il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali, nonché ad appoggiare la ricerca sullo sviluppo di nuove tecnologie innovative che riducano al minimo l'uso delle risorse e la produzione di rifiuti residui, migliorino il rendimento e la qualità dei materiali secondari riciclabili e riutilizzabili, decontaminino i materiali riciclati e diminuiscano l'impronta ambientale complessiva, compresa l'impronta energetica e climatica, in relazione ad altre tecnologie; ritiene che il riciclaggio chimico, laddove soddisfi detti criteri, possa contribuire a chiudere il circuito dei materiali in alcuni flussi di rifiuti;

41. invita la Commissione a far sì che gli impatti sulla salute, sull'ambiente e sul clima dei processi e dei risultati delle nuove tecnologie di riciclaggio e di recupero siano valutati in modo approfondito a livello industriale prima di essere incentivati, e a garantire trasparenza nel corso di tutta la valutazione;
42. ritiene che il riciclaggio chimico debba soddisfare la definizione di riciclaggio stabilita dalla direttiva quadro sui rifiuti, al fine di garantire che il ritrattamento in materiali e sostanze da utilizzare come combustibile non sia considerato riciclaggio chimico; esorta la Commissione a fornire una conferma giuridica a tale riguardo;
43. esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere tecnologie digitali quali blockchain e filigrana digitale e a renderle interoperabili, in modo tale che possano promuovere lo sviluppo dell'economia circolare mediante la tracciatura, la localizzazione e la mappatura dell'uso delle risorse e dei flussi di prodotti attraverso tutte le fasi del ciclo di vita;
44. sottolinea l'importanza di migliorare l'accesso ai fondi per i progetti di ricerca e innovazione sull'economia circolare; invita pertanto la Commissione a orientare le attività del programma Orizzonte Europa verso il sostegno alla ricerca e all'innovazione per:
 - processi e tecnologie di riciclaggio;
 - l'efficienza delle risorse dei processi industriali;
 - materiali, prodotti, processi, tecnologie e servizi innovativi e sostenibili, nonché la loro espansione industriale;
 - la bioeconomia, attraverso una bioinnovazione che comprenda lo sviluppo di biomateriali e bioprodotto;
 - satelliti per l'osservazione della terra, in quanto possono svolgere un ruolo importante nel monitorare lo sviluppo di un'economia circolare valutando la pressione sulle materie prime vergini e i livelli delle emissioni;
45. sottolinea il ruolo importante che i fattori di produzione rinnovabili sostenibili possono svolgere nei processi circolari verso la decarbonizzazione e il modo in cui l'uso dell'energia rinnovabile può rafforzare la circolarità dei cicli di vita dei prodotti portando avanti nel contempo la transizione energetica;
46. evidenzia che la normativa concernente il "quadro strategico in materia di prodotti sostenibili" dovrebbe essere sostenuta da un sistema di contabilità del carbonio e ambientale solido e trasparente che funga da catalizzatore degli investimenti nei prodotti e nei processi dell'economia circolare;
47. sottolinea la necessità di tenere conto dell'intero ciclo di vita di un prodotto, dalla culla alla tomba, e dell'impatto dell'approvvigionamento, dei prodotti semilavorati, dei pezzi di ricambio e dei sottoprodotti in tutta la catena del valore al momento della definizione della norme relative ai prodotti in materia di incidenza climatica e ambientale; ritiene che tali norme debbano essere stabilite mediante un processo aperto, trasparente e fondato su prove scientifiche, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate pertinenti; incoraggia, in questo contesto, la definizione di metodologie comuni di

valutazione del ciclo di vita e il miglioramento della raccolta dei dati;

48. sottolinea che la normazione è fondamentale per attuare una politica sostenibile in materia di prodotti, fornendo definizioni affidabili, parametri e test per caratteristiche quali la durabilità e la riparabilità;
49. insiste sulla necessità che le norme dell'UE siano elaborate in modo tempestivo e in linea con le condizioni d'uso reali, evitando al contempo strozzature amministrative per le parti interessate che comportino una pubblicazione tardiva delle norme;
50. ricorda la comunicazione della Commissione del 1° giugno 2016 dal titolo "Norme europee per il XXI secolo" e le attività svolte nell'ambito dell'iniziativa congiunta sulla normazione; invita la Commissione a rafforzare ulteriormente tale iniziativa e ad avviare nuove azioni e nuovi progetti al fine di migliorare il funzionamento degli organismi europei di normazione;
51. sottolinea che un'efficace attuazione e applicazione della legislazione dell'UE relativa ai requisiti di sicurezza e sostenibilità dei prodotti è fondamentale per garantire che i prodotti immessi sul mercato siano conformi a tali norme ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020¹; aggiunge che moltissimi prodotti acquistati su Internet e importati nell'Unione non rispettano le norme minime di sicurezza dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per garantire la conformità dei prodotti, compresi i prodotti venduti online, e ad affrontare i rischi che i prodotti contraffatti comportano per la sicurezza dei consumatori attraverso una maggiore vigilanza del mercato e norme equivalenti in materia di controlli doganali, nonché attraverso una cooperazione rafforzata in questo settore e un aumento dei bilanci e delle risorse umane; chiede pertanto un controllo più efficace da parte dell'UE, attraverso la definizione di norme armonizzate sul numero minimo di controlli e la loro frequenza e il conferimento alla Commissione del potere di monitorare e verificare le attività delle autorità nazionali di vigilanza del mercato;
52. sostiene che gli accordi volontari si sono rivelati inefficaci per conseguire una soluzione di ricarica universale e sostenibile per le apparecchiature radio mobili; invita nuovamente la Commissione ad attuare con urgenza le disposizioni della direttiva 2014/53/UE² sulle apparecchiature radio e, in particolare, a introdurre un caricabatteria universale per gli smartphone e per tutti i dispositivi elettronici di piccole e medie dimensioni al fine di garantire al meglio la normazione, la compatibilità e l'interoperabilità delle capacità di ricarica, compresa la ricarica wireless, nel quadro della strategia globale per la riduzione dei rifiuti elettronici; chiede alla Commissione di preparare, tempestivamente, una strategia per separare l'acquisto dei caricabatteria dall'acquisto di nuovi dispositivi, garantendo che i consumatori non siano obbligati ad acquistare nuovi caricabatteria con nuovi dispositivi e, così facendo, assicurando

¹ Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

² Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

maggiori vantaggi per l'ambiente, risparmi e praticità per i consumatori; ribadisce l'importanza per i consumatori di ricevere, attraverso un'etichettatura armonizzata in un formato di facile lettura, informazioni attendibili e pertinenti sulle caratteristiche importanti dei caricabatteria, quali l'interoperabilità e le prestazioni di ricarica, compresa la conformità alla norma USB 3.1 o superiore, in modo da consentire loro di compiere la scelta più conveniente, sostenibile ed efficiente in termini di costi;

53. sottolinea la necessità di coerenza politica tra le misure esistenti e quelle future a livello dell'UE e degli Stati membri, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del piano d'azione e di assicurare la certezza economica e degli investimenti per le tecnologie, i prodotti e i servizi circolari, che favoriranno anche la competitività e l'innovazione dell'UE; invita la Commissione ad affrontare eventuali incoerenze o barriere normative esistenti o incertezze giuridiche che ostacolano la piena realizzazione di un'economia circolare; chiede incentivi economici quali la tariffazione delle emissioni di CO₂, la responsabilità estesa del produttore con l'ecomodulazione delle tariffe e degli incentivi fiscali, nonché altri incentivi finanziari che promuovano scelte sostenibili da parte dei consumatori; ritiene che tali misure debbano, laddove necessario, essere in linea con i criteri di vaglio tecnico per l'economia circolare definiti nel regolamento Tassonomia; invita gli Stati membri a prendere in considerazione gli obiettivi dell'economia circolare in tutta la legislazione nazionale pertinente e a garantire che questa sia pienamente in linea con gli obiettivi e le misure della strategia dell'UE per un'economia circolare; invita altresì la Commissione a concentrarsi sull'attuazione della legislazione connessa all'economia circolare per garantire condizioni di parità per i processi di produzione e i modelli aziendali circolari;

Principali catene del valore dei prodotti: elettronica e TIC

54. sostiene l'iniziativa per un'elettronica circolare, che dovrebbe colmare le lacune nella durabilità, nella progettazione circolare, nel contenuto di sostanze pericolose e nocive, nel contenuto riciclato, nella riparabilità, nella disponibilità di pezzi di ricambio e negli aggiornamenti di software e hardware, nella prevenzione dei rifiuti elettronici e nella raccolta dei rifiuti nonché nel riciclaggio e riutilizzo; chiede inoltre l'integrazione delle questioni legate all'obsolescenza precoce, compresa l'obsolescenza dei prodotti causata da modifiche al software; chiede l'armonizzazione e il miglioramento delle infrastrutture per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'UE;
55. ritiene che la raccolta dei rifiuti elettronici debba essere resa molto più semplice per i consumatori; accoglie con favore l'impegno della Commissione a esplorare opzioni per un sistema di resa a livello dell'UE per i prodotti TIC ed è dell'avviso che tale sistema dovrebbe riguardare la più ampia gamma possibile di prodotti; sottolinea l'importanza di progettare tale sistema di resa, nonché qualsiasi altro modello di raccolta, in modo da salvaguardare la riutilizzabilità dei prodotti TIC e garantire agli operatori incaricati del riutilizzo l'accesso ai beni riutilizzabili;
56. sottolinea il potenziale delle misure di progettazione ecocompatibile e ricorda che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile e la direttiva sull'etichettatura energetica¹

¹ Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1).

hanno prodotto, insieme, quasi la metà dell'obiettivo di risparmio energetico fissato dall'UE per il 2020; pone l'accento sulla necessità di garantire la rapida conclusione delle attuali attività di progettazione ecocompatibile nel settore dell'elettronica e delle TIC, in particolare per smartphone, tablet, computer, stampanti (comprese le cartucce), stazioni e sottosistemi di rete mobili e apparecchiature di rete, al fine di proporre misure entro il 2021;

57. sottolinea l'importanza di promuovere modalità di consumo e di produzione più sostenibili per i materiali elettronici e le TIC; invita la Commissione a vagliare la possibilità di fornire informazioni ai consumatori rispetto alla distinzione tra aggiornamenti correttivi ed evolutivi e all'impatto in termini di carbonio del consumo di dati;
58. chiede di istituire un regime di certificazione obbligatorio per le imprese di riciclaggio dei rifiuti elettronici onde garantire l'efficienza nel recupero dei materiali e nella tutela dell'ambiente;
59. chiede alla Commissione di presentare un'iniziativa concernente la digitalizzazione circolare e sostenibile, le TIC e l'intelligenza artificiale, in aggiunta all'iniziativa per un'elettronica circolare;

Principali catene del valore dei prodotti: batterie e veicoli

60. sottolinea l'importanza di un approccio strategico, sostenibile sotto il profilo ambientale ed etico ai nuovi quadri legislativi per le batterie e i veicoli nel contesto della transizione verso una mobilità a zero emissioni e le reti elettriche basate sulle rinnovabili, nonché di garantire un approvvigionamento etico e sostenibile delle materie prime, comprese quelle critiche; chiede la creazione di catene del valore competitive e resilienti per la produzione, il riutilizzo e il riciclaggio di batterie nell'UE;
61. accoglie con favore la proposta della Commissione relativa a un nuovo regolamento sulle pile e i rifiuti di pile e ritiene che il nuovo quadro normativo dell'UE per le batterie debba comprendere almeno i seguenti elementi: l'approvvigionamento sostenibile, etico e sicuro, la progettazione ecocompatibile, comprese misure relative al contenuto riciclato, la sostituzione delle sostanze pericolose e nocive ove possibile, il miglioramento della raccolta differenziata, del riutilizzo, della riparazione, della rigenerazione, della ridefinizione e del riciclaggio, compresi obiettivi di riciclaggio più ambiziosi, il recupero di materiali di valore, la responsabilità estesa del produttore e l'informazione ai consumatori; il quadro dovrebbe affrontare gli impatti ambientali dell'intero ciclo di vita, con disposizioni specifiche sulle batterie relative alla mobilità e allo stoccaggio dell'energia;
62. è preoccupato per la forte dipendenza dell'UE dalle importazioni di materie prime per la produzione di batterie; è convinto che un rafforzamento dei sistemi di riciclaggio per le batterie possa offrire una quota significativa delle materie prime necessarie per la produzione delle stesse all'interno dell'UE;
63. esprime la propria preoccupazione in merito all'impatto socioeconomico dell'industria dei prodotti minerali, in particolare all'interno dell'industria del cobalto; chiede alla Commissione di vagliare le opzioni per un quadro legislativo praticabile al fine di garantire l'approvvigionamento etico dei materiali e l'introduzione di una legislazione

obbligatoria in materia di dovere di diligenza per affrontare gli effetti negativi sull'ambiente e sui diritti umani in un contesto internazionale;

64. accoglie con favore i piani della Commissione di rivedere la direttiva relativa ai veicoli fuori uso¹; invita la Commissione ad aggiornare suddetta direttiva per rispecchiare e rispettare appieno i principi dell'economia circolare, tra cui la progettazione a partire da rifiuti, la possibilità di miglioramento, la modularità, la riparabilità, la riutilizzabilità e la riciclabilità dei materiali al livello più alto del valore, prestando priorità al riutilizzo; invita la Commissione a lavorare per assicurare efficaci catene di riutilizzo, con i costruttori di automobili e i regimi di responsabilità estesa del produttore; invita la Commissione a migliorare la segnalazione dei veicoli fuori uso tramite una banca dati europea; invita la Commissione a chiarire, fortificare e controllare il principio secondo cui la demolizione dei veicoli e il riutilizzo delle parti devono sempre precedere la rottamazione e la frantumazione dei veicoli stessi;
65. sottolinea la necessità di promuovere ulteriormente la ricerca e l'innovazione per i processi e le tecnologie di riciclaggio nell'ambito di Orizzonte Europa, al fine di aumentare il potenziale dell'economia circolare nel settore delle batterie; riconosce il ruolo delle PMI nei settori della raccolta e del riciclaggio;

Principali catene del valore dei prodotti: imballaggi

66. ribadisce l'obiettivo di rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili o riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030 e invita la Commissione a presentare senza indugio una proposta legislativa che includa misure e obiettivi di riduzione dei rifiuti e requisiti essenziali ambiziosi nella direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre gli imballaggi eccessivi, anche nel commercio elettronico, migliorare la riciclabilità e ridurre al minimo la complessità degli imballaggi, aumentare i contenuti riciclati, eliminare gradualmente le sostanze pericolose e nocive e promuovere il riutilizzo; sottolinea che occorre non compromettere la sicurezza alimentare e le norme igieniche; chiede che tali misure mirino a conseguire i migliori risultati ambientali complessivi in linea con la gerarchia dei rifiuti e una bassa impronta di carbonio;
67. invita l'industria, pur sottolineando il ruolo essenziale degli imballaggi per la sicurezza dei prodotti, in particolare la sicurezza alimentare e l'igiene, nonché per la riduzione degli sprechi alimentari, a integrare le misure normative con ulteriori azioni volontarie per evitare ulteriormente imballaggi inutili e ridurre sostanzialmente la quantità di imballaggi immessa sul mercato, al fine di sviluppare soluzioni di imballaggio più efficienti sotto il profilo delle risorse, circolari e rispettose del clima, quali formati di imballaggio armonizzati, riutilizzabili e ricaricabili, nonché di facilitare l'uso di imballaggi riutilizzabili per il trasporto; promuove iniziative quali l'Alleanza per la plastica circolare e il Patto europeo sulla plastica;
68. ribadisce che il riciclaggio di elevata qualità crea una reale domanda del mercato per i materiali riciclati e rientra tra i fattori fondamentali che contribuiscono ad aumentare la quantità totale di imballaggi sottoposti a raccolta, cernita e riciclaggio; chiede di utilizzare apparecchiature di cernita e tecnologie di separazione moderne ed efficienti associate a una migliore progettazione ecocompatibile degli imballaggi, ivi compresa la

¹ Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).

necessità di ridefinire soluzioni di imballaggio basate su migliori criteri di analisi del ciclo di vita;

69. invita la Commissione ad analizzare vari tipi di imballaggio utilizzato nel commercio elettronico per determinare le migliori pratiche nell'ottimizzazione degli imballaggi onde ridurre gli imballaggi eccessivi; invita la Commissione a sostenere il riutilizzo dei materiali di imballaggio per realizzare vari articoli come alternativa ai materiali di imballaggio monouso;
70. sottolinea il ruolo fondamentale che può svolgere la vendita sfusa nel ridurre il ricorso agli imballaggi e invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere tale genere di misure, garantendo al contempo la sicurezza alimentare e l'igiene;
71. sottolinea il ruolo essenziale dei fondi per l'innovazione e dei programmi per la riduzione dei materiali e le innovazioni in materia di riciclaggio;
72. riconosce la crescita delle vendite online, con un aumento delle consegne di pacchi; esorta la Commissione ad adottare misure per assicurare che tutti i venditori online, indipendentemente dalla loro ubicazione, rispettino i requisiti essenziali e riferiscano e contribuiscano a livello finanziario ai sistemi di responsabilità estesa del produttore negli Stati membri dell'UE ove i prodotti siano immessi sul mercato;
73. invita l'Unione a sostenere la raccolta differenziata e la cernita dei rifiuti di imballaggio secondo quanto sancito nella direttiva (UE) 2018/852 e ad assicurarne il recepimento tempestivo da parte degli Stati membri; invita la Commissione a valutare la possibilità di rivedere il sistema di identificazione per i materiali di imballaggio (decisione 97/129/CE¹) per agevolare la raccolta differenziata per i cittadini conformemente alla riciclabilità dell'imballaggio;
74. invita la Commissione a sostenere ed esaminare le potenzialità dei sistemi di restituzione su cauzione nazionali compatibili di raggiungere il necessario tasso di raccolta del 90 % dei contenitori di bevande in plastica e quale passo verso la creazione di un mercato unico per gli imballaggi, in particolare per gli Stati membri vicini; ricorda che si potrebbero conseguire regimi compatibili mediante la serializzazione e l'etichettatura codificata e unificata; sottolinea che, qualora non abbia predisposto un regime né piani per ridefinire il proprio regime, uno Stato membro dovrebbe essere incoraggiato a scegliere, mediante le migliori pratiche e i dati scientifici pertinenti, un regime analogo o compatibile a quelli di altri Stati membri;

Principali catene del valore dei prodotti: plastica

75. esorta la Commissione a continuare la sua attuazione della strategia europea per la plastica nell'economia circolare, segnatamente nell'orientare una migliore progettazione, modelli aziendali e prodotti innovativi circolari e approcci del tipo "prodotto-come-servizio" che offrano modelli di consumo più sostenibili;
76. invita la Commissione ad affrontare il problema della plastica, comprese le

¹ Decisione 97/129/CE della Commissione del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 50 del 20.2.1997, pag. 28).

microplastiche, in modo globale; esorta la Commissione ad adottare un'eliminazione graduale generale della microplastica aggiunta intenzionalmente e a ridurre, attraverso nuove misure normative obbligatorie, il rilascio accidentale di tutte le microplastiche alla fonte, anche ad esempio dagli pneumatici, dai tessuti, dal prato sintetico e dalla produzione dei pellet di plastica; sottolinea la necessità di colmare le lacune nelle conoscenze scientifiche sulle microplastiche e le nanoplastiche e di promuovere lo sviluppo di alternative più sicure e mercati competitivi con prodotti senza microplastica; insiste nel contempo sull'urgenza di intraprendere azioni a breve termine; sottolinea che la quota maggiore dell'inquinamento da microplastiche deriva dal degrado delle macroplastiche rilasciate nell'ambiente e sostiene che i prodotti di plastica dovrebbero essere trattati con misure specifiche quali i requisiti in materia di progettazione ecocompatibile durante la fase di produzione per prevenire il rilascio delle microplastiche secondarie nell'ambiente; invita la Commissione a esaminare le fonti, la distribuzione, il destino e gli effetti sia della macroplastica che della microplastica nel contesto del trattamento delle acque reflue e della gestione delle acque meteoriche; ricorda che l'80 % dei rifiuti marini proviene dalla terra ed esorta gli Stati membri a intervenire sui punti critici di rifiuti marini nei fiumi e negli estuari;

77. sottolinea che, nei casi in cui i prodotti monouso rappresentino un onere significativo per l'ambiente e le risorse, il monouso dovrebbe essere sostituito da prodotti riutilizzabili laddove esistano alternative riutilizzabili e/o sostenibili, in modo ecologicamente corretto, senza compromettere l'igiene o la sicurezza alimentare; invita, a tale proposito, la Commissione a prendere in considerazione misure legislative, compresa una proroga della direttiva sulla plastica monouso nel contesto della revisione di tale direttiva; invita la Commissione a lavorare all'elaborazione di norme per gli imballaggi riutilizzabili e i sostituti degli imballaggi, degli articoli da tavola e delle posate monouso ;
78. riconosce il ruolo potenziale delle plastiche a base biologica, biodegradabili e compostabili nell'economia circolare, ma richiama l'attenzione sul fatto che le plastiche a base biologica e/o biodegradabili da sole non forniranno una soluzione alle preoccupazioni ambientali connesse alla plastica, sottolinea l'importanza di sensibilizzare in merito all'uso corretto delle plastiche a base biologica e biodegradabili;
79. incoraggia la proposta di chiare norme globali in merito ai materiali, ai prodotti, alla progettazione e al riciclaggio;
80. esorta la Commissione e gli Stati membri a creare un quadro coerente sulla trasparenza e obblighi di comunicazione per tutti gli operatori della catena del valore in materia di produzione, commercio, utilizzo e gestione alla fine del ciclo di vita della plastica;
81. esorta la Commissione a elaborare regimi di responsabilità estesa del produttore che rendano i produttori responsabili della fine del ciclo di vita dei prodotti di plastica;

Principali catene del valore dei prodotti: prodotti tessili

82. sottolinea l'importanza di una nuova strategia globale dell'UE sui prodotti tessili al fine di promuovere la sostenibilità e la circolarità, nonché la tracciabilità e la trasparenza del settore tessile e dell'abbigliamento dell'UE, tenendo conto della natura globale delle catene del valore e della dimensione della fast fashion (moda veloce); chiede che la strategia presenti un insieme coerente di strumenti politici e sostenga nuovi modelli

commerciali per affrontare l'intera gamma di impatti ambientali e sociali lungo tutta la catena del valore e migliori la progettazione dei tessuti al fine di aumentarne la sostenibilità, la riutilizzabilità e la riciclabilità meccanica e l'uso di fibre di alta qualità, in particolare attraverso una combinazione di requisiti di progettazione ecocompatibile, regimi di responsabilità del produttore e sistemi di etichettatura;

83. plaude all'applicazione del nuovo quadro strategico sui prodotti tessili e sottolinea che occorre dare priorità alla prevenzione e alla sostenibilità dei rifiuti, alla riutilizzabilità e alla riparabilità, nonché al contrasto in materia di sostanze chimiche pericolose e dannose, in linea con la gerarchia dei rifiuti; chiede misure in fase di progettazione e produzione contro la perdita di microfibra sintetica e altre misure, come lo sviluppo di un prelavaggio industriale preventivo controllato e non inquinante e norme per dotare le nuove lavatrici di filtri per le microfibre; chiede criteri specifici a livello di UE in materia di cessazione della qualifica di rifiuto per i tessili;
84. chiede che l'applicazione del nuovo quadro strategico sui prodotti tessili sia coerente con altri strumenti strategici, vale a dire la prossima proposta relativa a una legislazione sulla dovuta diligenza in materia di diritti umani e ambiente dell'UE, per assicurare che le questioni concernenti i diritti dei lavoratori, i diritti umani e l'uguaglianza di genere siano affrontate in tutte le fasi della catena di valore del settore tessile;

Principali catene del valore dei prodotti: costruzione e edilizia

85. invita la Commissione ad attuare l'iniziativa "Renovation wave" pienamente in linea con i principi dell'economia circolare, tenendo conto nel contempo della diversità del settore; invita la Commissione a fissare requisiti orizzontali e specifici per prodotto; sottolinea il potenziale di risparmi di emissioni di gas a effetto serra e di benefici ambientali ottenuti grazie al prolungamento della vita degli edifici rispetto alla demolizione; chiede alla Commissione di valutare la possibilità di fissare obiettivi di riduzione dell'impronta di carbonio e dell'impronta materiale degli edifici dell'UE e di applicare il quadro Levels(s) agli edifici sostenibili quale quadro vincolante per la prestazione edilizia; ritiene necessario includere requisiti giuridici di minima in materia di prestazioni ambientali degli edifici al fine di migliorare l'efficienza sotto il profilo delle risorse e il rendimento energetico degli edifici;
86. ricorda che, ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti, spetta alla Commissione prevedere una revisione degli obiettivi di recupero dei materiali stabiliti nella legislazione dell'UE per i rifiuti di costruzione e demolizione e le loro frazioni specifiche per materiale e ritiene che ciò dovrebbe includere un obiettivo di recupero dei materiali per i terreni di scavo; suggerisce di includere obiettivi di riutilizzo e riciclaggio e l'uso di materie prime secondarie nelle applicazioni edilizie, rendendole più facilmente tracciabili; invita la Commissione a rivedere il regolamento sui prodotti da costruzione e accoglie con favore l'annuncio di una strategia per un ambiente edificato sostenibile nel 2021; ritiene che l'adozione di soluzioni digitali nell'ambiente edificato, come il tracciamento dei rifiuti, consentirebbe una migliore prestazione energetica degli edifici e una maggiore circolarità nel settore edile;
87. sottolinea l'importanza di prevedere politiche di pianificazione di elevata qualità per gli edifici, privilegiando soluzioni che favoriscono, ove possibile, la ristrutturazione, la riconversione e l'utilizzo continuo degli edifici, piuttosto che nuove costruzioni;

88. evidenzia che, poiché il 90 % dell'ambiente edificato per il 2050 già esiste, è opportuno definire requisiti particolari per il settore delle ristrutturazioni, in modo da disporre, entro il 2050, di edifici pienamente modulari, adattabili a diversi utilizzi e positivi dal punto di vista energetico; comprese ristrutturazioni profonde, produzione in loco e riutilizzabilità;

Principali catene del valore dei prodotti: prodotti alimentari, acqua e nutrienti

89. esorta la Commissione a presentare una proposta legislativa per attuare l'obiettivo di dimezzare gli sprechi alimentari entro il 2030, in linea con gli impegni assunti nell'ambito della strategia "Dal produttore al consumatore" e sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri conformemente alla direttiva quadro sui rifiuti; invita la Commissione a integrare la prevenzione delle perdite e degli sprechi alimentari lungo l'intera catena del valore alimentare nelle pertinenti politiche dell'UE, come indicato nella strategia "Dal produttore al consumatore", e ricorda che tali misure dovrebbero essere in linea con la gerarchia dei rifiuti; invita gli Stati membri ad adottare misure globali per limitare in modo significativo gli sprechi alimentari e incoraggiare le donazioni alimentari;
90. invita la Commissione ad adottare misure per chiudere il cerchio dei nutrienti in agricoltura, ridurre la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di proteine vegetali per mangimi per animali e aumentare l'uso dei concimi animali riciclati e di altri nutrienti organici, come compost e digestato, al posto dei fertilizzanti sintetici, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente e degli ecosistemi;
91. chiede di realizzare un'economia circolare basata su un quadro normativo ecocompatibile per evitare possibili effetti tossici negativi sugli ecosistemi acquatici; accoglie con favore il regolamento recentemente adottato recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua e la revisione della direttiva sull'acqua potabile¹ e ne chiede la piena attuazione; invita la Commissione ad integrare pienamente il nesso tra acqua e energia nelle politiche europee e ricorda che la qualità delle risorse idriche e l'accesso alle stesse dipendono da una corretta attuazione del controllo alla fonte e dal principio "chi inquina paga"; sostiene un approccio circolare nei trattamenti e nella gestione delle acque reflue al fine di promuovere il recupero delle acque reflue urbane; sottolinea che possono essere recuperate risorse dalle acque reflue, dalla cellulosa attraverso la bioplastica ai nutrienti, all'energia e all'acqua, e proseguendo un'analisi delle possibili opzioni di riutilizzo riducendo nel contempo il consumo di energia e acqua; sostiene la prevista revisione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane²; invita la Commissione a valutare la possibilità di adottare misure legislative per affrontare il problema dell'efficienza idrica negli edifici;
92. sottolinea che l'aumento dell'accesso all'acqua per tutti all'interno dell'Unione europea può migliorare in maniera significativa la circolarità facendo minore affidamento alle acque confezionate; chiede la piena attuazione delle disposizioni in materia di accesso all'acqua nella direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

¹ Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

² Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

93. mette in evidenza l'importante ruolo dei bioprodotto sostenibili, in particolare un migliore recupero dei rifiuti organici e l'uso di residui e sottoprodotti, nella transizione verso un'economia circolare e neutra in termini di clima;
94. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la raccolta differenziata dei rifiuti organici, introdotta dalla direttiva quadro sui rifiuti, miri a produrre composti di elevata qualità per sostenere il miglioramento del suolo sostanze chimiche non pericolose e altri prodotti ed energia rinnovabile, ove praticabile e vantaggioso sotto il profilo ambientale;
95. sottolinea il potenziale di una bioeconomia sostenibile e di un settore forestale sostenibile; sottolinea l'importanza dell'attuazione delle strategie dell'UE in materia di bioeconomia e biodiversità al fine di migliorare la circolarità mediante la sostituzione, laddove ciò sia vantaggioso e sostenibile sotto il profilo ambientale - anche per la biodiversità, tenendo conto della crescente domanda di biomateriali - dei materiali fossili con materiali rinnovabili e biomateriali;

Meno rifiuti, più valore

96. sottolinea l'importanza di assegnare la priorità innanzitutto alla prevenzione dei rifiuti, in linea con la gerarchia dei rifiuti dell'UE, nell'ambito delle politiche in materia sia di prodotti che di rifiuti; invita la Commissione a proporre obiettivi vincolanti per la riduzione complessiva dei rifiuti e per la riduzione dei rifiuti in specifici flussi di rifiuti e gruppi di prodotti, nonché obiettivi volti a limitare la produzione di rifiuti residui, nella revisione della direttiva quadro sui rifiuti e della direttiva sulle discariche, prevista per il 2024; ritiene che gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e quelli di riciclaggio dovrebbero essere separati al fine di attribuire alla preparazione per il riutilizzo la priorità che riveste nella gerarchia dei rifiuti;
97. esprime preoccupazione per le disparità nell'attuazione degli obiettivi dell'UE in materia di rifiuti negli Stati membri; invita la Commissione a garantire l'effettiva e piena attuazione da parte di tutti gli Stati membri sia degli attuali obiettivi in materia di rifiuti sia del pacchetto sui rifiuti del 2018 ed esorta tutti gli Stati membri a recepire pienamente la legislazione del 2018 senza ulteriori indugi;
98. reputa che i prezzi non competitivi e la mancanza di materie prime secondarie di elevata qualità e dei relativi mercati costituiscano gli ostacoli a un'economia circolare; chiede alla Commissione di valutare misure volte a rendere le materie prime secondarie più competitive, contribuendo nel contempo a un ambiente privo di sostanze tossiche;
99. considera il settore privato un partner forte per aumentare la domanda e l'interesse dei clienti per soluzioni e prodotti circolari ed esorta gli Stati membri a sostenere le imprese che presentano modelli aziendali, servizi o prodotti che riducono i rifiuti e l'uso delle risorse e ad avvalersi dei loro servizi;
100. sostiene con forza l'ambizione di istituire, nell'UE, un mercato ben funzionante delle materie prime secondarie di alta qualità, non tossiche, fatte salve le disposizioni della direttiva quadro sui rifiuti e del regolamento in materia di spedizioni di rifiuti, e sottolinea che ciò richiederà norme comuni in termini di qualità; ricorda la possibilità per gli Stati membri di definire i criteri nazionali in merito ai sottoprodotti e i criteri per definire quando un rifiuto cessa di essere tale e invita la Commissione a proporre criteri

armonizzati europei per definire quando un rifiuto cessa di essere tale per i principali flussi di rifiuti, in linea con la direttiva quadro sui rifiuti, al fine di eliminare gli ostacoli al mercato e assicurare un recupero dei materiali di elevata qualità; deplora il fatto che la Commissione non abbia definito criteri specifici dell'UE per la carta, gli pneumatici e i tessili, come richiesto dalla direttiva quadro sui rifiuti;

101. invita la Commissione a prestare attenzione alle norme sui movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati al recupero tra gli Stati membri dell'UE e a considerare la possibilità di adattarle al fine di aumentarne la chiarezza e la comprensibilità, rimuovere gli ostacoli amministrativi, mantenendo nel contempo l'efficacia della legislazione nella tutela della salute umana e dell'ambiente, e armonizzarne l'attuazione in tutti gli Stati membri dell'UE, anche attraverso l'istituzione di un sistema elettronico unico dell'UE per la registrazione delle spedizioni di rifiuti;
102. sostiene il lavoro in corso della Commissione inteso a garantire un trattamento adeguato degli oli usati; invita la Commissione, come definito nella direttiva 2008/98/CE¹, a presentare una proposta legislativa entro il 2022 con misure aggiuntive per promuovere la rigenerazione degli oli usati, compresa l'introduzione di traguardi quantitativi;
103. ricorda che tutti gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire che, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici siano separati e riciclati alla fonte, oppure raccolti separatamente e non mischiati con altri tipi di rifiuti; esorta la Commissione e gli Stati membri a indirizzare gli investimenti nel rafforzamento della raccolta e del compostaggio dei rifiuti organici;
104. ricorda gli obiettivi dell'UE in materia di rifiuti e sottolinea che l'UE e gli Stati membri devono rafforzare la prevenzione e la preparazione per il riutilizzo, aumentare il riciclaggio di alta qualità e cessare di conferire in discarica i rifiuti, riducendo nel contempo al minimo l'incenerazione, in linea con la gerarchia degli stessi; invita la Commissione a definire un approccio comune a livello dell'UE per la gestione dei rifiuti urbani residui non riciclabili, al fine di garantirne il trattamento ottimale ed evitare la creazione di sovraccapacità dell'incenerimento di rifiuti a livello dell'UE che potrebbero causare effetti di preclusione e ostacolare lo sviluppo dell'economia circolare; ritiene che ove si ricorra all'incenerimento, questo dovrebbe avvenire negli impianti di termovalorizzazione più avanzati, ad alta efficienza energetica e a basse emissioni all'interno dell'UE;
105. sottolinea che la raccolta differenziata dei rifiuti rappresenta un presupposto per il riciclaggio di alta qualità e per mantenere i materiali e prodotti pregiati nel circuito di riciclaggio; sostiene l'intenzione della Commissione di proporre misure volte a migliorare e armonizzare i sistemi di raccolta differenziata esistenti, che dovrebbero tenere conto delle migliori pratiche negli Stati membri e delle diverse condizioni regionali e locali e non avere un impatto negativo sui sistemi esistenti ben funzionanti; invita la Commissione ad assicurare la corretta attuazione delle disposizioni di cui alla direttiva quadro sui rifiuti;
106. sottolinea la necessità di elaborare strategie e politiche in materia di rifiuti su dati e metodologie scientificamente fondati, migliorando l'affidabilità e la comparabilità delle

¹ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

statistiche dell'UE; invita pertanto la Commissione ad armonizzare ulteriormente le statistiche sui rifiuti e a raccogliere dati sui materiali riciclati e sui rifiuti in tre punti: raccolta, punto di ingresso agli impianti di riciclaggio e quota di riutilizzo efficace dei materiali riciclati;

107. deplora la mancanza di attenzione rivolta dalla direttiva sulle discariche alla prevenzione; chiede pertanto il suo allineamento ai principi generali del CEAP e la definizione dell'obiettivo del 10 % relativo alle discariche in base a un anno di riferimento e kg di rifiuti per persona all'anno al fine di evitare di passare dal conferimento in discarica all'incenerimento dei rifiuti;
108. ricorda che la simbiosi industriale è un elemento fondamentale per conseguire un'economia circolare promuovendo reti interconnesse nell'ambito delle quali i rifiuti di un'industria diventano la materia prima di un'altra e l'energia e il materiale possono circolare continuamente, mantenendo la produttività delle risorse il più a lungo possibile; chiede pertanto maggiori sforzi per rafforzare la simbiosi industriale a livello dell'UE e rendere la catena del valore industriale più efficiente e più competitiva;
109. sottolinea che lo sviluppo della simbiosi industriale imporrebbe ai territori di migliorare la comprensione e la gestione del loro flusso locale di risorse e li porterebbe ad attuare nuove strategie di pianificazione territoriale in collaborazione con le industrie, le parti interessate, l'amministrazione locale e i cittadini; esorta gli Stati membri a chiedere ai governi locali e regionali di identificare le opportunità di simbiosi industriale attraverso un'accurata mappatura delle attività economiche e un'analisi obbligatoria dei flussi di risorse;
110. sottolinea l'importanza dell'attuazione dell'articolo 8 bis, paragrafo 1, della direttiva quadro sui rifiuti, in cui si afferma chiaramente che gli Stati membri sono tenuti a definire in maniera chiara i ruoli e le responsabilità delle organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore;
111. raccomanda di sostenere lo sviluppo di catene del valore locali basate sul riciclaggio dei rifiuti organici per la produzione di energia rinnovabile, come il biometano, per creare legami più stretti tra le comunità rurali e urbane, attuando pienamente nel contempo la gerarchia dei rifiuti;
112. sottolinea la necessità di includere la circolarità dei prodotti e l'intensità delle risorse nei meccanismi di adeguamento transfrontalieri;

Rendere la circolarità funzionante per le persone, le regioni e le città

113. riconosce il ruolo importante che le amministrazioni regionali, le autorità e comunità locali e le PMI svolgono nell'economia circolare, nella gestione dei rifiuti e nell'attuazione delle misure previste dal piano d'azione per l'economia circolare; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'istituzione di poli per la circolarità in tutte le regioni, i cluster industriali e le comunità locali europee e la loro cooperazione, nello spirito della proposta di un "Nuovo Bauhaus europeo", fornendo sostegno allo sviluppo di modelli circolari nella progettazione, negli appalti e nella gestione dei rifiuti;
114. è favorevole all'idea di aggiornare l'agenda per le competenze alla luce dell'economia

circolare e invita la Commissione ad adattare tale agenda alle specifiche esigenze occupazionali, compresi i requisiti di istruzione e di formazione, nonché i nuovi posti di lavoro resi necessari dalla transizione verso un'economia circolare; invita la Commissione a garantire che il piano d'azione per l'economia circolare sia collegato all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e della strategia per la parità di genere e a garantire una transizione giusta; sottolinea inoltre il ruolo fondamentale delle parti sociali negli aspetti sociali e connessi al lavoro della transizione verso un'economia circolare;

115. sottolinea il ruolo chiave dei consumatori nella prevenzione e nella gestione dei rifiuti e la necessità di agevolare il coinvolgimento dei cittadini nella raccolta differenziata dei rifiuti; ribadisce l'importanza per gli Stati membri e le autorità regionali e locali di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito al consumo sostenibile, compresi i modelli di consumo basati sul riutilizzo, la locazione o la condivisione, alla prevenzione dei rifiuti e alla loro efficiente cernita e smaltimento;
116. invita la Commissione a garantire che i principi dell'economia circolare siano integrati in tutte le pratiche e la invita a sostenere gli Stati membri nella condivisione delle conoscenze e delle migliori pratiche connesse ai diversi sforzi in materia di economia circolare a livello regionale e locale nell'UE;
117. sottolinea l'importanza della cooperazione tra i governi, autorità locali, il mondo accademico e le imprese, ivi compresi produttori e acquirenti, al fine di stimolare e rafforzare le iniziative di economia circolare; sottolinea l'importanza di estendere tale cooperazione ad altre parti interessate, quali le imprese sociali, le start-up e le ONG;
118. osserva che il settore dei servizi di riparazione e manutenzione ha un notevole potenziale in termini di creazione di opportunità di lavoro e che il suo sviluppo deve essere sostenuto e promosso, in particolare le iniziative locali, di base e di riparazione delle comunità, le cooperative e le imprese sociali;
119. sottolinea il ruolo che la cattura, lo stoccaggio e l'utilizzo del carbonio (CCS/U) sicuri dal punto di vista ambientale possono svolgere per il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo; sostiene un contesto strategico integrato per stimolare l'impiego di applicazioni CCS/U sicure dal punto di vista ambientale e in grado di realizzare una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra al fine di rendere l'industria pesante neutra dal punto di vista climatico, laddove non siano disponibili possibilità di riduzione diretta delle emissioni¹; ribadisce tuttavia che la strategia UE di azzeramento delle emissioni nette dovrebbe privilegiare la riduzione diretta delle emissioni e gli interventi volti a conservare e potenziare i pozzi di assorbimento e le riserve naturali dell'UE²;

Guidare l'impegno a livello globale

120. sostiene l'ambizione della Commissione di rivedere il regolamento sulle spedizioni di rifiuti al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità del commercio intra-UE di

¹ Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo, paragrafo 33.

² Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sul cambiamento climatico: visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra in conformità dell'accordo di Parigi, paragrafo 13.

rifiuti, di bloccare l'esportazione verso paesi terzi di rifiuti che causano danni all'ambiente o alla salute umana e di contrastare più efficacemente i comportamenti illeciti, al fine di garantire che tutti i rifiuti siano trattati conformemente ai principi dell'economia circolare; sostiene inoltre la Commissione nell'attuazione delle recenti modifiche alla convenzione di Basilea sui rifiuti di plastica e nell'agire nel pieno rispetto degli obblighi dell'UE derivanti da tale convenzione; invita la Commissione a concentrarsi anche su:

- incentivi finanziari per creare un vero mercato unico e condizioni di parità per le materie prime secondarie di alta qualità;
 - agevolare le procedure per promuovere le capacità di riciclaggio e le infrastrutture per il trattamento dei rifiuti all'interno dell'UE;
 - mettere in atto il sistema di interscambio elettronico di dati (EDI) per migliorare il monitoraggio dei flussi di rifiuti;
 - realizzare la revisione della direttiva sulle spedizioni di rifiuti¹ e della direttiva quadro sui rifiuti;
121. accoglie con favore l'alleanza globale per l'economia circolare e l'efficienza delle risorse per accelerare la transizione globale verso un'economia circolare, neutrale dal punto di vista climatico ed efficiente in termini di risorse e invita la Commissione a guidare gli sforzi per un accordo internazionale che mantenga la gestione delle risorse naturali all'interno di un "limite planetario" per l'uso delle risorse naturali;
122. sostiene gli sforzi profusi dalla Commissione a livello internazionale per conseguire un accordo globale sulla plastica e per promuovere l'adozione mondiale dell'approccio dell'UE all'economia circolare per quanto riguarda la plastica; sottolinea la necessità di assicurare che i vari impegni assunti sia a livello dell'UE che a livello mondiale possano essere seguiti in maniera integrata e trasparente; invita la Commissione e gli Stati membri a dar prova di leadership attiva per continuare a lavorare su risposte internazionali per combattere i rifiuti di plastica nell'ambiente marino e la microplastica;
123. sottolinea l'importanza di imporre l'obbligo secondo cui le materie prime primarie e secondarie importate nell'UE siano conformi alle norme in materia di tutela dei diritti umani, della salute umana e dell'ambiente equivalenti alle norme dell'UE, anche attraverso l'imminente proposta legislativa della Commissione sulla governance aziendale sostenibile e sul dovere di diligenza e ad assicurare condizioni di parità nelle catene di approvvigionamento chiave dell'UE; sottolinea l'importanza di garantire la coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'Unione per quanto riguarda gli obiettivi del Green Deal europeo e il piano d'azione per l'economia circolare, anche nelle relazioni esterne dell'Unione e negli accordi commerciali con l'estero;
124. esorta i produttori europei ad assumersi le proprie responsabilità nella vendita di prodotti nei paesi terzi e propone che le parti interessate dell'industria si impegnino ad estendere la propria responsabilità societaria all'organizzazione e al finanziamento di sistemi di raccolta separati dei loro prodotti, una volta che questi divengano rifiuti, nei

¹ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

paesi di destinazione; invita inoltre i produttori ad affrontare le incoerenze connesse alla qualità dei prodotti esportati e dei prodotti venduti sul mercato dell'UE;

125. sostiene la Commissione nel promuovere discussioni multilaterali sui livelli sostenibili di utilizzo delle risorse e sui limiti del pianeta, compreso l'esame di obiettivi fondati su prove scientifiche per l'uso delle risorse;
126. sottolinea l'urgente necessità di attuare l'Agenda 2030 sulle questioni concernenti il rafforzamento della gestione e della protezione internazionali contro i danni alla salute e all'ambiente causati dalle sostanze chimiche; sottolinea, in particolare, l'importanza del processo in corso nell'ambito dell'approccio strategico nei confronti della gestione internazionale delle sostanze chimiche (SAICM) per decidere in merito a un solido quadro per la sana gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti oltre il 2020 in occasione dell'ICCM 5 che si terrà a Bonn nel luglio 2021;
127. esorta la Commissione a promuovere l'uso di indicatori sull'efficienza delle risorse attraverso convenzioni internazionali, al fine di consentire la comparabilità tra industrie ed economie e di garantire condizioni di parità, nonché sostenere il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi;
128. sottolinea che, tenendo conto del presupposto delle risorse terrestri finite, è opportuno istituire una Convenzione internazionale sulla sufficienza delle risorse che possa ospitare discussioni sull'accesso e sulle implicazioni dell'uso delle risorse incentrate sulla sostenibilità e sull'equità;
129. ricorda che, oltre ad adottare misure per conseguire l'obiettivo dell'UE relativo alla neutralità climatica entro il 2050, è necessario affrontare l'impronta di carbonio della domanda dell'UE di prodotti importati; invita la Commissione a identificare ed eliminare gli ostacoli alla crescita verde e all'ecoinnovazione e quelli che impediscono o limitano l'accesso sul mercato di prodotti e servizi circolari provenienti da paesi esterni all'UE; invita la Commissione a valutare la possibilità e i vantaggi di ridurre le barriere tariffarie e non tariffarie su taluni prodotti e servizi al fine di incoraggiare lo sviluppo dell'economia circolare, anche nel contesto del riesame del sistema di preferenze generalizzate dell'UE attualmente in corso; esorta a tale proposito la Commissione ad aggiungere la dimensione dell'economia circolare nell'ambito dei negoziati sull'Accordo sui beni ambientali (EGA), che dovrebbe essere rafforzato; chiede alla Commissione di tenere conto delle esigenze particolari delle piccole e medie imprese (PMI) dell'UE, di assisterle nell'integrazione dell'economia circolare nei loro modelli aziendali, anche mediante incentivi, e di sostenerle nell'attuazione di strategie commerciali per l'esportazione di prodotti circolari, in particolare per mezzo del lancio di uno strumento di valutazione dei rischi per le norme di origine, come è attualmente all'esame della Commissione; chiede alla Commissione di assumere un ruolo guida in seno all'OMC per trattare i prodotti in base al loro contenuto di carbonio, come mezzo per garantire condizioni di parità a livello normativo;
130. ritiene che negli accordi commerciali siano necessarie disposizioni giuridicamente solide al fine di salvaguardare la legislazione pertinente dell'UE in materia di economia circolare dalla nozione di barriera commerciale;
131. sottolinea che una politica commerciale strategica costituisce uno strumento fondamentale per compiere progressi nella transizione verso l'economia circolare e

l'agenda dell'UE e delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile a livello globale entro il 2030 ed evidenzia pertanto l'importanza di garantire che gli accordi commerciali e di investimento siano in linea con le politiche in materia di economia circolare;

132. esorta la Commissione a impegnarsi in dialoghi aperti e trasparenti e nella cooperazione con i partner commerciali dell'UE per sostenere ulteriormente gli obiettivi dell'economia circolare; chiede alla Commissione e agli Stati membri di compiere ulteriori sforzi nell'ambito dei consessi internazionali (UNCTAD, OMC, G20, G7) per perseguire l'agenda dell'UE in materia di economia circolare e garantire condizioni di parità a livello globale con i partner internazionali, attraverso la possibilità di esaminare il concetto di passaporti digitali per promuovere la disponibilità di dati sul contenuto, sull'impronta di carbonio e sulla riciclabilità dei prodotti, per consentire una migliore circolarità e promuovere la responsabilità estesa del produttore e scelte di consumo sostenibili; suggerisce anche in tale ambito che la Commissione si impegni con le organizzazioni multilaterali pertinenti per raggiungere un accordo su un'etichetta internazionale che sia facilmente comprensibile per i consumatori e indichi se un prodotto può essere riciclato; sottolinea inoltre che occorre prestare un'attenzione particolare ai modi in cui i paesi partner meno sviluppati partecipano all'economia circolare e possono trarne benefici; invita la Commissione a integrare i principi dell'economia circolare in particolare nella sua strategia "Verso una strategia globale per l'Africa"; chiede alla Commissione di sfruttare gli aiuti al commercio e l'SPG+ per aiutare i paesi in via di sviluppo ad adottare pratiche di economia circolare, comprese le norme sui prodotti;

◦

◦ ◦

133. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.